



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano  
**II TRIBUNALE DI MESSINA**  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.5.2023, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2022 R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

**PROMOSSO DA**

[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina**, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Alessandra Meliadó;

- CONVENUTI -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto la sede e/o il

trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021.

#### CONTROINTERESSATI CONTUMACI MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 26.7.2022 la ricorrente proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c.; esprimeva: che era stata assunta in data 12.09.2019 quale docente della scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato, ed aveva conseguito in data 7.6.2006 presso l'Università di Messina l'abilitazione Ssis, ed attualmente in servizio presso l'istituto "Minutoli" di Messina; che la stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale 2022/2023 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale; che con la predetta domanda aveva chiesto accertarsi la valutazione del titolo concorsuale della specializzazione Ssis ed il conseguenziale riconoscimento dell'ulteriore punteggi pari a 12, indicando diversi distretti, province, comuni e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento; che con lettera di notifica, prontamente reclamata, alla stessa non erano stati attribuiti i 12 punti, e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. attuativa del CCNI del 2022/025.

Tutto ciò premesso, rilevava che i provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità erano illegittimi nella parte in cui non le era stato riconosciuto l'ulteriore punteggio pari a 12 punti afferente il riconoscimento del titolo Ssis, avente valore concorsuale e conseguito in data 7 giugno 2006.

Chiedeva quindi, previa disapplicazione della tabella di valutazione titoli B2 lett. a) allegata al CCNI, il riconoscimento ai fini della procedura di mobilità, del valore concorsuale del titolo Ssis conseguito dalla stessa, con contestuale riconoscimento dell'ulteriore punteggio pari a 12 punti e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale. Conseguentemente chiedeva di dichiarare il diritto della stessa al riconoscimento del punteggio aggiuntivo SISIS ai fini della mobilità 2022/2023 e di condannare l'Amministrazione scolastica convenuta ad attribuirle in relazione alla procedura di mobilità 2022/2023 il punteggio aggiuntivo SISIS, e per l'effetto ad assegnarle la sede di servizio di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità.

l'Amministrazione scolastica convenuta va condannata ad attribuire alla ricorrente in relazione alla procedura di mobilità 2022/2023 il punteggio aggiuntivo SISIS, e per l'effetto ad assegnarle la sede di servizio di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa, e del mancato svolgimento di attività istruttoria, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate.

Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese vanno compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo SISIS ai fini della mobilità 2022/2023 e condanna l'Amministrazione scolastica convenuta ad attribuire alla ricorrente in relazione alla procedura di mobilità 2022/2023 il punteggio aggiuntivo SISIS e, per l'effetto, ad assegnarle la sede di servizio di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità;

- condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Messina, il 3 maggio 2023

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Aurora La Face